

Operatori Settore Moda ed accessori

Loro Sede

Brindisi, 22/06/2009

Oggetto: “SALDO SICURO”.

Cari amici e colleghi,

per effetto della legge regionale (11/2003) e del relativo Regolamento Regionale d’attuazione (R.R. 12/2004), dal **primo sabato di luglio** hanno inizio i saldi di fine stagione.

Al riguardo, abbiamo esaminato, insieme ai colleghi dell’Ufficio Legislativo della Confesercenti ed alle principali Associazioni dei Consumatori del territorio (ADOC, Movimento Consumatori, Confconsumatori e Lega Consumatori), gli elementi di merito (date, regole e alcuni suggerimenti) ed i relativi aggiornamenti.

Frutto di detto lavoro è stata la sottoscrizione di un “**decalogo**” di comportamento che, partendo proprio dalla normativa regionale, possa guidare gli operatori commerciali ed i consumatori e garantire un comportamento omogeneo su tutto il territorio provinciale.

Per vostra maggiore conoscenza, riportiamo di seguito una breve sintesi normativa ed alleghiamo copia del protocollo di intesa sottoscritto con le Ass. dei consumatori.

Norme di legge statali e regionali disciplinanti le vendite di fine stagione o saldi (Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/98 e Art. 4 R.R. Puglia 12/2004) - SINTESI

- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.
- L'esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:
 - a) la data di inizio e la durata della vendita;
 - b) i prodotti oggetto della vendita;
 - c) la sede dell'esercizio;

d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

- Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate nei periodi dal 4 luglio al 15 settembre successivo.
- Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.
- Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Principali regole e suggerimenti sui saldi

1. I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre idonee modalità.
2. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.

I dati da esporre nei cartellini sono:

- a) il prezzo normale (quello originario);
 - b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
 - c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).
3. Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l'indicazione in lire può essere usata in via di mera opportunità.
 4. Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l'esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
 5. In caso di vizi o difetti del bene venduto in saldo, il commerciante è obbligato a:

- a) Al ripristino, senza spese, della conformità del bene venduto, mediante riparazione o sostituzione (a scelta del cliente);
- b) Ad una riduzione adeguata del prezzo o al totale rimborso (solo nel caso in cui la riparazione non sia possibile e l'utilizzo del bene fortemente compromesso);

E' bene però precisare che:

- c) la responsabilità del venditore al dettaglio sorge per il difetto di conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (ma si presume per legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data);
- d) il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene;
- e) il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o non l'abbia occultato);
- f) l'azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
- g) Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, di cui al n.6, la merce acquistata - in qualsiasi periodo dell'anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o "saldi" - non è, da un punto di vista legale, "soggetta a cambio", nel senso che l'acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello "stretto diritto", si auspica, comunque, l'uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente.
- h) Il cosiddetto "diritto di recesso" o "di ripensamento", esercitabile normalmente entro sette giorni dall'acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all'interno di un esercizio commerciale, RIGUARDANDO invece espressamente gli acquisti effettuati fuori dei locali commerciali, e cioè al domicilio, per corrispondenza, o nell'ambito di manifestazioni.



SINTESI CODICE DEONTOLOGICO (All'attenzione dei consumatori)

Per garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle vendite, la Fismo-Confesercenti, come ogni anno, indirizza ai commercianti un decalogo che invita caldamente a rispettare, nell'ambito dell'iniziativa "Saldo Amico".

In sintesi il Codice di Comportamento afferma i seguenti principi:

1. Attendere l'inizio del periodo ufficiale dei saldi
2. Indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato in euro)
3. Accettare pagamento con carta di credito e bancomat.
4. In caso di vizi o difetti del bene venduto in saldo, il commerciante è obbligato:
 - a. Al ripristino, senza spese, della conformità del bene venduto, mediante riparazione o sostituzione (a scelta del cliente);
 - b. Ad una riduzione adeguata del prezzo o al totale rimborso (solo nel caso in cui la riparazione non sia possibile e l'utilizzo del bene fortemente compromesso);
5. In casi diversi dal vizio o dal difetto, la sostituzione del capo è a discrezione del titolare dell'esercizio. In tal caso la merce in saldo può essere sostituita solo con merce della medesima collezione e con una percentuale di sconto pari a quella applicata alla data del 1° acquisto.
6. Durante i saldi il commerciante può consentire la prova dei capi in vendita per verificare la corrispondenza della taglia; eventuali eccezioni potranno riguardare l'abbigliamento intimo o similare.
7. Non esibire sconti generici, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli (es. fino al).
8. Evidenziare all'esterno le taglie eventualmente disponibili.
9. Usare la massima cortesia e disponibilità.

PROTOCOLLO DI INTESA

"SALDO SICURO"

Promosso da:

CONFESERCENTI, quale Associazione di Categoria,

e da:

ADOC, CONCONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI e LEGA CONSUMATORI, quali Associazioni dei Consumatori,

Premesso che

la Legge Regionale 11/2003 ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione 12/2004 disciplinano le vendite promozionali o di fine stagione,

Vista la delibera della Giunta Regionale che stabilisce che le vendite di fine stagione si possono effettuare a partire dal primo sabato di luglio e sino al 15 settembre e dal primo sabato di gennaio al 28 febbraio,

Preso atto della volontà degli organismi promotori, in un ottica di collaborazione e di miglioramento delle relazioni tra Commercianti e Consumatori, di rendere chiare ed immediatamente applicabile le norme che disciplinano il settore commercio ed il conseguente codice del consumo,

Data l'esigenza di sintetizzare e trasformare dette norme in un decalogo di comportamento cui gli operatori commerciali ed i consumatori devono attenersi,

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Associazioni promotrici, in accordo tra loro ed in rappresentanza dei propri relativi iscritti, stabiliscono quanto appresso:

<< DECALOGO >>

NORMA GENERALE

- 1) L'adesione all'operazione "SALDI CHIARI" comporta per l'operatore commerciale l'impegno a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di vendite speciali di fine stagione o saldi;

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 2) Durante le vendite di fine stagione o saldi l'operatore commerciale non potrà rifiutare il pagamento della merce per mezzo di moneta elettronica (Carte di Credito e Bancomat);

CAMBI MERCE

- 3) Durante le vendite di fine stagione o saldi l'operatore commerciale si impegna a sostituire, riparare o a rimborsare i capi acquistati che presentano vizi occulti, secondo quanto

disposto dal Codice civile ed in particolare dalle norme previste dal codice del consumo; in particolare in caso di vizi o difetti del bene venduto in saldo, il commerciante sarà obbligato:

- a. Al ripristino, senza spese, della conformità del bene venduto, mediante riparazione o sostituzione (a scelta del cliente);
- b. Ad una riduzione adeguata del prezzo o al totale rimborso (solo nel caso in cui la riparazione non sia possibile e l'utilizzo del bene fortemente compromesso);

In ogni caso il rimborso o la sostituzione del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dietro presentazione del relativo scontrino fiscale.

- 4) Il cosiddetto "diritto di recesso" o "di ripensamento", esercitabile normalmente entro dieci giorni dall'acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all'interno di un esercizio commerciale, riguardando invece espressamente gli acquisti effettuati fuori dei locali commerciali, e cioè al domicilio, per corrispondenza, nell'ambito di manifestazioni di carattere commerciale, televendite, vendite tramite internet, ecc.

PROVA PRODOTTI

- 5) Durante l'acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha il diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova, per esigenze igieniche, i prodotti rientranti nella categoria della biancheria intima e di quei prodotti che per consuetudine non vengono normalmente provati. I medesimi potranno comunque essere cambiati entro 2 giorni dall'acquisto in caso di non conformità.
- 6) Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà sostituito con prodotti disponibili all'atto della richiesta di sostituzione, applicando la medesima riduzione percentuale applicata al momento del 1° acquisto.

TRASPARENZA DEI PREZZI

- 7) I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre idonee modalità; i dati di cui sopra dovranno essere chiari e leggibili anche da parte dei consumatori più anziani.

I dati da esporre nei cartellini sono:

- a. il prezzo normale (quello originario);
- b. la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
- c. il prezzo finale di vendita (quello scontato).

- 8) Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
- 9) **Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l'indicazione in lire può essere usata in via di mera opportunità.**
- 10) **L'operatore commerciale non userà espressioni tipo fino al ___% e si impegna ad indicare le percentuali di sconto effettivamente applicate a seconda dei capi posti in vendita.**
- 11) **La merce non a saldo sarà sistemata in scaffali in cui è apposta la scritta a caratteri evidenti "merce non in saldo".**
- 12) Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto. L'esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.

RIPARAZIONI

- 13) Qualora il costo per l'adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, il negoziante dovrà inoltre esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si dichiarerà espressamente che: **"le modifiche sono a carico del cliente"**.

PUBBLICITA'

- 14) In attuazione e nel rispetto del presente decalogo, gli operatori commerciali aderenti hanno il diritto di esporre nelle proprie vetrine ed all'interno degli esercizi commerciali, pubblicità comparativa, materiale informativo, locandine, manifesti e quant'altro verrà predisposto e distribuito dalle Organizzazioni promotrici.

OSSERVATORIO

- 15) L'adesione al presente decalogo comporta per l'operatore commerciale il rispetto delle norme di comportamento in esso contenute.

Il controllo della corretta osservanza del "Decalogo" è demandata ad un apposito "Osservatorio" costituito fra le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei consumatori, come sopra individuate.

L'Osservatorio, qualora riscontrasse irregolarità nella gestione dell'operazione "Saldi Sicuri" da parte dell'operatore commerciale aderente, potrà inibire all'operatore stesso, la possibilità di esposizione del materiale pubblicitario relativo all'operazione in questione ed escludere l'azienda dal circuito "Saldi Sicuri".

A prescindere dal presente decalogo, le Organizzazioni promotrici, attraverso loro delegati, verificheranno il rispetto delle norme vigenti e segnaleranno alle competenti

autorità eventuali abusi o violazioni a tutela dei consumatori ed a garanzia del rispetto delle norme sulla "Concorrenza Leale".

CONTENZIOSO E SPORTELLO DI CONCILIAZIONE

- 16) Nel caso dovessero sorgere eventuali contenziosi fra consumatori ed imprese aderenti al presente "Decalogo", gli stessi si impegnano a sensibilizzare i propri associati ad esperire un tentativo di conciliazione al fine di dirimere in maniera bonaria la questione. Gli eventuali contenziosi saranno esaminati dalle Associazioni di parte senza alcun vincolo di risoluzione.

INFORMATIVA

- 17) Al fine di rendere agevole l'applicazione del presente decalogo e nel rispetto delle vigenti normative regionali e nazionali, le Organizzazioni promotrici si impegnano a fornire agli operatori commerciali ed ai consumatori, anche telefonicamente, tutte le informazioni ed il materiale relativo all'operazione "Saldi Sicuri":

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <i>INFO-SALDI:</i> | 0831 523190 | (CONFESERCENTI) |
| | 0831 523572 | (ADOC BRINDISI) |
| | 0831 521802 | (LEGA CONSUMATORI) |
| | 328 2269483 | (MOVIMENTO CONSUMATORI) |
| | 347 0628721 | (CONFCONSUMATORI) |

Letto approvato e sottoscritto.

Brindisi, 29/06/2009

CONFESERCENTI

ADOC

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

CONFCONSUMATORI